



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Addio barriere architettoniche negli studi degli avvocati d'ufficio e impegnati nel gratuito patrocinio

Autore: Redazione | 13/11/2013



Gli studi dei legali iscritti nelle liste del foro di Parma dovranno essere accessibili ai diversamente abili.

Gli avvocati iscritti nelle liste dei **difensori di ufficio** e del **patrocinio a spese dello Stato** del foro di Parma dovranno svolgere attività professionale in studi

dove non siano presenti barriere architettoniche e che, quindi, siano resi accessibili anche ai disabili.

Lo ha detto il Tar Emilia Romagna con una recente sentenza **[1]**.

Secondo i giudici amministrativi, anche il **portatore di handicap** deve poter usufruire, nella massima autonomia, delle prestazioni rese dal professionista presso il proprio studio legale, senza impedimenti dovuti all'esistenza di **barriere architettoniche**.

Non vale richiamare il discorso secondo cui l'avvocato è comunque un **privato** professionista, sebbene svolga una funzione pubblicistica quando viene incaricato come difensore d'ufficio o quando svolge attività per persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. In ogni caso, lo scopo della legge è quello di abolire ogni barriera architettonica al fine di consentire ai disabili l'esercizio dei propri diritti.

La norma del 1992 prevede tre livelli di qualità: **accessibilità** (ingresso), **visitabilità** (dislivelli, spigoli, rampe accesso) e **adattabilità** (fruibilità senza modifiche alla struttura): agli studi legali il Comune richiedeva appunto la visitabilità e cioè la possibilità, per le persone impedite, di accedere agli spazi di relazione senza dislivelli o spigoli e con servizi adeguati. Lo stesso tipo di controversia ha riguardato studi medici e ambulatori **[2]** ritenendo aperti al pubblico i servizi di medicina generale, ma ora per la prima volta riguarda gli avvocati.

Secondo i giudici amministrativi, gli studi legali privati, devono essere "**visitabili**", tutte le volte che l'accesso, seppur escluso alla generalità delle persone, sia comunque consentito a determinate categorie, anche se ricevute con rispetto di orari e con obbligo di preventivo appuntamento.

L'obbligo di rendere "visitabili" gli studi non riguarda, quindi, tutti gli uffici legali di Parma, ma solo i casi in cui l'avvocato ha uno studio "**aperto al pubblico**", cioè i casi in cui il professionista non è in grado di selezionare clienti, in quanto ha comunque l'obbligo di prestare loro il patrocinio, il che avviene quando l'avvocato chiedi di essere iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio e di coloro che prestano il patrocinio a carico dello Stato: tali servizi hanno infatti un pubblico indistinto, di cittadini non abbienti le cui ragioni risultino non manifestamente infondate.

Ed ora cosa succederà nelle altre regioni? Si adegueranno al comando del Tar emiliano?

Note

[1] Tar Emilia Romagna, sent. n. 303/13. **[2]** Tra Brescia sent. n. 227/2011, Tar Palermo, sent. n. 9199/2010.